

Berna, 30 Novembre 2011

Destinatari:

Partiti

Organizzazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna

Organizzazioni mantello dell'economia

Altre cerchie interessate

**Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali:
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate l'avamprogetto di legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali.

Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione, pregandovi di inviarci il vostro parere entro il

12 marzo 2012

al seguente indirizzo:

Ufficio federale di giustizia UFG, Settore della legislazione I, Bundesrain 20,
3003 Berna.

Per eventuali domande ci si può rivolgere al Settore della legislazione I,
tel. 031 322 41 72.

Due mozioni hanno incaricato il Consiglio federale di adeguare le basi legislative nei seguenti due settori: competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata e disciplinamento dell'applicazione provvisoria dei trattati internazionali. A tal fine il Consiglio federale propone di modificare la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e la legge sul Parlamento (LParl).

Per quanto riguarda la conclusione di trattati internazionali di portata limitata l'avamprogetto prevede diversi adattamenti dell'articolo 7a capoversso 2 LOGA, precisando la categoria dei trattati esecutivi (art. 7a cpv. 2 lett. b LOGA) e cancellando del tutto una delle categorie (art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA). Inoltre, è prevista una restrizione per la categoria dei trattati internazionali diretti alle autorità e che disciplinano questioni tecnico-amministrative e il criterio degli importanti dispendi finanziari è



trasferito nel nuovo capoverso 3. In quest'ultimo vengono elencati criteri che non consentono di definire di portata limitata un trattato internazionale. Non sono di portata limitata in particolare i trattati che sottostanno al referendum facoltativo o quelli che contengono disposizioni su materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni. Inoltre il capoverso 3 precisa a partire da quale limite un trattato internazionale implica importanti dispendi finanziari e non può pertanto essere definito di portata limitata.

Per quanto riguarda l'applicazione provvisoria di trattati internazionali, l'avamprogetto prevede che il Consiglio federale ci rinunci, se due terzi dei membri delle due commissioni sono contrari all'applicazione provvisoria.

In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, accompagnato dal rapporto esplicativo.

Ulteriori esemplari della documentazione sono disponibili sul sito

<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi per l'interesse e la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, fran, it)
- Elenco dei destinatari (ted, fran, it)